

STATUTO

della Fondazione Clara Maffei



FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA "CLARA MAFFEI" CLUSONE
Sede legale Via Roma, 10

ORIGINI - DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

Art. 1

Per iniziativa della Contessa Clara Carrara Spinelli vedova Maffei, con testamento in data 2 giugno 1884 venne fondato in Clusone "l'Asilo di Carità per l'Infanzia sotto il titolo di Asilo d'Infanzia Carrara Spinelli Maffei" allo scopo di dare "ai bambini di ambo i sessi un'educazione religiosa, morale, fisica e intellettuale...".

La Fondazione venne eretta in Ente Morale con Decreto di Re Umberto I datato Roma, 15 luglio 1888. Con lo stesso Decreto veniva approvato anche lo Statuto organico in trentadue articoli, poi aggiornato in 30 articoli in data 05 febbraio 1899, in vigore fino ad oggi e al quale questo nuovo Statuto si richiama nei valori fondanti.

La Fondazione, che con il presente nuovo Statuto assume il nome di "Scuola dell'Infanzia Clara Maffei", già inserita dalla Regione Lombardia nell'elenco delle IPAB escluse dal trasferimento al Comune per le quali è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977 n° 616, lo svolgimento in modo precipuo dell'attività inerente alla sfera educativo/religiosa, elenco n° 8, pos. n° 25, approvato con D.P.C.M. 23 novembre 1978 pubblicato sulla G.U. n° 333 del 29/11/1978, è stata depubblicizzata con Decreto del Direttore Generale Formazione Educazione Lavoro della Regione Lombardia, numero decreto 32969 del 20 dicembre 2000, pubblicata sul B.U.R.L. numero 5 del 29 gennaio 2001; da tale data è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato.

La Fondazione, in quanto scuola dell'infanzia in possesso dei requisiti previsti dalla legge N° 62 / 2000, ha ottenuto il riconoscimento paritario con Decreto Ministeriale N° 488/1941 del 28/02/2001.

Art. 2

La Fondazione ha sede in Clusone, Via Roma, 10.

Art. 3

La Fondazione, senza scopo di lucro, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia si propone di promuovere l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, svolgendo la propria attività primaria nel settore dell'educazione.

La Fondazione, in particolare, si propone di accogliere i bambini d'ambo i sessi in età prescolare residenti nel Comune di Clusone in ordine prioritario, e quanti ne facciano richiesta in relazione alla disponibilità di posti al fine di concorrere, unitamente alle rispettive famiglie, all'educazione ed allo sviluppo fisico, affettivo, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini e delle bambine, promuovendo le potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento e la maturazione dell'identità e per assicurare, nella individualità e irripetibilità personale, un'effettiva eguaglianza di opportunità educative.

Il progetto educativo della Fondazione fa riferimento ai valori della tradizione cristiana nel rispetto dell'età degli utenti e delle differenze religiose delle famiglia d'origine degli stessi.

La Fondazione si avvale della piena libertà riconosciuta alle scuole paritarie per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico didattico, tenuto conto del proprio progetto educativo, è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione Italiana.

La Fondazione, alla quale è riconosciuto lo svolgimento di servizio pubblico, accoglie senza discriminazione alcuna qualsiasi bambino, i cui genitori siano a conoscenza del progetto educativo della Fondazione stessa.

La Fondazione riconosce nella famiglia il contesto primario del bambino, si pone come aiuto, continuazione, integrazione e promozione del compito educativo dei genitori e promuove la collaborazione e la corresponsabilità attiva Fondazione-Genitori-Personale Docente e non Docente. Essa recepisce gli orientamenti della scuola d'infanzia in Italia e, in armonia con il proprio progetto educativo, partecipa al processo di autonomia delle istituzioni scolastiche, interagendo con le altre scuole, con gli enti locali e con il territorio.

MEZZI DI CUI LA FONDAZIONE DISPONE

Art. 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- a. beni mobili ed immobili di proprietà della Fondazione come da scheda catastale NCEU partita n. 3 fg. 6 n. 3548 cat. B/1 cl. 2 avente RC. Euro 5.041,65;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c. eventuali erogazioni liberali, donazioni e lasciti.

Le entrate della Fondazione sono costituite da:

- A. rette degli utenti
- B. utile derivante dalle iniziative promosse dalla Fondazione stessa;
- C. fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate, anche occasionalmente, sia mediante offerte di beni sia attraverso campagne di sensibilizzazione;
- D. contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche;
- E. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 5

La Fondazione è obbligata ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione

non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

ORGANI

Art. 6

Gli organi della Fondazione sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente ed il Vicepresidente;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione

Art. 7

A) La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che predispone il programma dell'attività e ne cura lo svolgimento. Il Consiglio di Amministrazione è composto da numero 5 (cinque) membri compreso il Presidente e il Vicepresidente che vengono nominati in seno al Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione sarà così composto:

- da n. 3 (tre) membri nominati dal Sindaco del Comune di Clusone, di cui n. 1 in rappresentanza della minoranza Consiliare;
- da n. 1 (uno) membro nominato dal legale rappresentante pro-tempore della Parrocchia di Santa Maria Assunta e San Giovanni Battista di Clusone o da persona da lui designata;
- da n. 1 (uno) membro nominato dai genitori, all'interno degli Organi Collegiali della Scuola materna e scelto tra i genitori degli organi collegiali stessi.

I membri del Consiglio di Amministrazione agiscono collegialmente pervenendo alle delibere in modo autonomo: si impegnano a lavorare per il bene della scuola in accordo tra loro, in collaborazione con la Direzione della Scuola ed escludendo logiche di parte.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed ancora:

- * chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- * il personale dipendente dalla Fondazione.

Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei suoi componenti.

Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve richiedere all'Amministrazione Comunale ed agli altri enti interessati le designazioni dei nominativi di competenza al fine di procedere al rinnovo del Consiglio.

Il Consiglio scaduto resta comunque in carica fino all'insediamento di quello nuovo, nei limiti e con i poteri previsti dalle disposizioni di legge vigenti. Tutti i componenti durano in carica 3 (tre) anni e possono essere confermati senza interruzione.

- B) Il consiglio nomina un segretario tesoriere, anche non appartenente al Consiglio stesso.
- C) Venendo a mancare uno o più consiglieri durante il periodo di tempo corrispondente alla scadenza naturale del loro mandato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ne darà immediato avviso al rispettivo organo elettivo (di cui al punto A), che provvederà a surrogare il dimissionario. Il Consigliere nominato in sostituzione dura in carica sino alla scadenza del Consiglio.

Poteri e rappresentanza

Art. 8

La rappresentanza della Fondazione spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in caso di assenza o impedimento, al Vicepresidente.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dell'Ente esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto o che gli siano state delegate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle delibere assunte.

In caso di necessità e urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli alla ratifica nella prima adunanza di questo.

Dimissioni dei consiglieri

Art. 9

Le dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima adunanza successiva alla data della comunicazione di queste.

Nel caso in cui il Consiglio ne deliberi l'accettazione, il Presidente ne dà immediato avviso alla componente cui compete la designazione.

In ugual modo si procede in caso di morte o impedimento permanente all'esercizio delle funzioni o di pronunciata decadenza di un consigliere.

Il consigliere nominato in sostituzione dura in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio d'Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio

stesso. Il Presidente ne dà immediata comunicazione alla componente cui apparteneva il membro scaduto.

Convocazioni e deliberazioni

Art. 10

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o, per suo incarico, dal segretario, mediante invito spedito almeno cinque giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza può essere convocato anche un giorno prima rispetto a quello fissato per il consiglio, con comunicazione fatta a mezzo telegramma o fax.

Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vicepresidente o da un altro consigliere, all' uopo designato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore o Direttrice didattico/a della Fondazione può essere invitato al Consiglio di Amministrazione dove, pur non avendo potere deliberativo, ha diritto propositivo.

Il Consiglio di Amministrazione in particolare:

1. approva il bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano detto termine potrà essere prorogato di due mesi;
2. delibera i regolamenti del personale e/o relativi alla vita comunitaria e quelli inerenti al funzionamento della Scuola;
3. assume, sospende, licenzia il personale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
4. delibera le convenzioni con Enti pubblici o privati;
5. delibera sui contratti di locazione, fornitura e somministrazione;
6. delibera sull'acquisto e l'alienazione di titoli ed immobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e legati;
7. delibera la misura delle rette di frequenza.
8. adempie a tutte le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione dalle leggi e dai regolamenti e delibera su tutti gli affari che interessano l'Ente;

Le deliberazioni sono prese con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono e a maggioranza assoluta di voto.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

In caso di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima adunanza di questo.

Il verbale delle riunioni è redatto a cura del segretario e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 11

Il collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 (tre) membri scelti tra persone di comprovata competenza in materia contabile-amministrativa, di cui almeno uno iscritto all'albo della categoria professionale a cui appartiene.

Le nomine saranno effettuate per 2 (due) membri da parte di associazioni a carattere provinciale operanti nel campo specifico delle scuole materne oppure dagli ordini o collegi professionali e per 1 (uno) membro da parte del Sindaco del Comune di Clusone.

Il Collegio dei Revisori dei Conti verifica la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; esprime pareri sui bilanci e effettua verifiche di cassa.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Esercitano le loro funzioni gratuitamente, salvo diversa determinazione del Consiglio, e durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione; possono essere rieletti.

Non possono far parte del Collegio dei Revisori dei conti coloro che sono parenti o affini entro il 3° grado con i componenti del Consiglio di Amministrazione.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 12

Qualunque controversia dovesse insorgere in materia di diritti disponibili tra i membri del Consiglio di Amministrazione sarà devoluta al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, di cui i primi due nominati dalle parti in contesa ed il terzo nominato di comune accordo dagli arbitri designati. Nel caso in cui il terzo arbitro designato sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, o non si raggiungesse l'accordo per la nomina dell'arbitro, lo stesso sarà nominato, su istanza di una delle parti in contesa, dal Presidente del Tribunale di Bergamo.

Il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.

SCIoglimento

Art. 13

La proposta di scioglimento della Fondazione è deliberata dal consiglio di amministrazione con il voto favorevole di almeno 4/5 dei suoi membri.

Il patrimonio della Fondazione che residuerà dopo il pagamento di eventuali passività sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative che perseguono finalità analoghe a quelle previste dal presente statuto che operano all'interno del territorio del comune di Clusone, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

MODIFICAZIONI STATUTARIE

Art. 14

Le modifiche al presente statuto sono di competenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il quale dovrà deliberare con la presenza di almeno 4/5 dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Resta fermo, in conformità all'impronta impressa all'Ente dal fondatore, il carattere di ente privato avente finalità educative religiose, così come rilevato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 1978.

NORME FINALI

Art. 15

Nella Scuola sono istituiti gli Organi collegiali ai sensi dall'Art.1, comma 4, punto c della legge 62 2000 i quali saranno regolamentati mediante adozione di apposito regolamento interno.

Art. 16

Il presente Statuto entrerà in vigore a decorrere dalla data del 01 febbraio 2003.

Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia previste per le fondazioni o gli enti ai quali è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato.